

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

PRIMA SEZIONE

Registro Sentenze: 2586/2004

Registro Generale: 1578/2004

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente
PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore
ARCANGELO MONACILIUNI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 26, comma 4, l. 1034/1971

nella Camera di Consiglio del **18 Febbraio 2004**

Sul ricorso n. 1578/2004 proposto dalla:

TOMMASELLI AUTOVEICOLI S.R.L.

rappresentata e difesa da:

SEVERINO LODOVICO
CAVALLUZZO MASSIMO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CAMPAGNARI,39 - ST. E.ROMANO
presso
SEVERINO LODOVICO

contro

COMUNITA' MONTANA DEL VALLO DI LAURO-BAIANESE

- non costituita -

per l'annullamento, previa sospensione

della determinazione dirigenziale della comunità Montana Valle di Lauro – Baianese n. 2 del 16.1.2004, a firma del responsabile del settore amministrativo, con cui il predetto Ente ha indetto una gara per pubblico incanto avente ad oggetto la fornitura di “due automezzi da adibire a trasporto pubblico”, nonché degli atti amministrativi connessi, tra cui la determinazione dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2004 con la quale si è disposto tra l’altro, di non procedere alla aggiudicazione delle forniture mandate in appalto con la gara tenutasi il giorno 21.11.2003 e di revocare gli atti di gara di cui al bando indetto con determinazione n. 106 del 16.9.2003;

VISTI gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
VISTI tutti gli atti di causa;
UDITO il relatore Cons. Paolo Carpentieri;
UDITI altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10 e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 (e successive modifiche e integrazioni) per la decisione immediata della causa nel merito, con sentenza resa in forma abbreviata, poiché il contraddittorio risulta correttamente instaurato, il procuratore della parte ricorrente, sentito in camera di consiglio, ha acconsentito alla immediata decisione nel merito e la causa appare matura per la decisione.

PREMESSO altresì che la mancata costituzione della resistente Comunità Montana non preclude la decisione immediata della causa nel merito, atteso che la stessa è stata chiamata, in data odierna, alla prima camera di consiglio utile successiva al termine dilatorio di legge di 10 giorni dalla notifica del ricorso e, pertanto, l'amministrazione intimata, ritualmente evocata in giudizio e legalmente resa edotta della odierna trattazione della domanda cautelare, avrebbe potuto costituirsi, mentre la scelta di non intervenire in giudizio non può precludere la soluzione processuale accelerata prevista dalla legge (l'art. 21, decimo comma, della legge T.A.R., prevede che tale soluzione sia possibile “. . . *sentite le parti costituite*”; cfr., in tal senso, Cons. St., sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3312; sez. VI, 30 dicembre 2002, n. 8252);

CONSIDERATO che è fondato e assorbente di ogni altro profilo il motivo di violazione dell'articolo 8, comma 6, del d.lg. 358 del 1992 poiché la *lex specialis* dell'impugnata procedura, al fine di indicare l'oggetto della fornitura, menziona marchi e tipi determinati (furgoni “Daily Combi 20L12CH1 e Iveco 50C15”) senza che ricorrano i presupposti di cui al predetto comma 6 per la deroga al divieto ivi stabilito e senza la necessaria previsione della possibilità di fornitura di un prodotto equivalente;

CHE le suindicate disposizioni – in quanto espressive di principi di concorrenza e di non discriminazione direttamente desumibili dal T. CE – sono senz'altro applicabili alla presente procedura, ancorché essa sia di valore inferiore alla soglia comunitaria (cfr. circ. Dip. per le politiche comunitarie 6 giugno 2002 n. 8756);

RITENUTO, pertanto, che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;

RILEVATO che, invece, la domanda risarcitoria non merita accoglimento sia in considerazione della possibilità di una piena soddisfazione delle ragioni della parte ricorrente a seguito della doverosa conformazione dell'amministrazione intimata agli effetti della presente sentenza, sia in considerazione della genericità ed insufficienza della prova del danno sofferto;

RITENUTO, quanto alle spese, che le stesse devono regolarsi secondo il criterio della soccombenza e dovranno pertanto essere poste a carico dell'amministrazione intimata, nell'importo liquidato in dispositivo;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I[^], visti ed applicati gli articoli 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla la determinazione dirigenziale della comunità Montana Valle di Lauro – Baianese n. 2 del 16 gennaio 2004, la determinazione dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2004 con la

N.R.G. 1578/2004

quale si è disposto di non procedere alla aggiudicazione delle forniture di cui alla gara tenutasi il giorno 21 novembre 2003 e di revocare gli atti di gara di cui al bando indetto con determinazione n. 106 del 16 settembre 2003.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna la Comunità Montana del Vallo di Lauro Baianese, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.